

PIC

Controlli sulle imprese in materia di regolamento (CE) 689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, come sostituito dal regolamento (UE) 649/2012 (denominato reg. PIC "Prior Informed Consent" (procedura previo assenso informato).

Elenco tipologie controllo

Verifica che le ditte esportatrici abbiano ottenuto il permesso dalla Commissione europea di esportare taluni prodotti chimici

Criteri e modalità di svolgimento

Gli operatori doganali verificano attraverso le dichiarazioni doganali che l'esportazione di sostanze chimiche di cui all'allegato I del reg 689/2008 (sostituito da 649/2012) in quanto tali o in miscele o in articoli siano accompagnate da una notifica di esportazione il cui numero di riferimento (RIN) è segnalato come "permesso" dalla Commissione europea attraverso l'applicazione informatica EDEXIM o che l'impresa dia evidenza, nella dichiarazione doganale, di essere esentata dal campo di applicazione del reg PIC

Elenco obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo

Article	descrizione	Target group
2(3) e 19	Agli esportatori è richiesto di ottenere un numero di riferimento RIN (<i>Reference Identification Number</i>) e fornire tale RIN nelle loro dichiarazioni di esportazione	Esportatore
8	Gli esportatori sono tenuti a notificare l'esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I in quanto tali o in miscele e di fornire informazioni ai sensi dell'allegato II, in tale notifica.	Esportatore
10	fornire informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche elencate nell'allegato I che state esportate o importate	Esportatore e importatore
14	ottenere il consenso esplicito del paese importatore prima dell'esportazione	Esportatore

	.	
15(1)	notificare l'esportazione di determinati articoli.	esportatore
15(2)	evitare esportazione di sostanze chimiche elencate nell'allegato V	esportatore
17 (1)	confezionare ed etichettare i prodotti chimici esportati a norma del regolamento (CE) n 1107/2009, la direttiva 98/8/CE e il regolamento (CE) N. 1272/2008, o di qualsiasi altra normativa pertinente dell'Unione.	esportatore
17(3)	aggiungere una scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n 1907/2006 per i prodotti chimici esportati	esportatore
	.	